

LOTTO N. 1

**POLIZZA DI ASSICURAZIONE DELLA
RESPONSABILITA' CIVILE VERSO
TERZI E PRESTATORI D'OPERA**

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI SAN BENEDETTO DEL TRONTO
Viale De Gasperi, 124
63074 San Benedetto del Tronto (AP)
P. IVA 00360140446
e

Decorrenza ore 24.00 del	31.12.2015
Scadenza ore 24.00 del	31.12.2018
Scadenza anniversaria	31.12

SOMMARIO

SEZIONE 1 DEFINIZIONI E DESCRIZIONE DELL'ATTIVITA'

- Art.1 Definizioni
- Art.2 Descrizione dell'attività

SEZIONE 2 RISCHI ASSICURATI E CONDIZIONI PARTICOLARI

- CP.1 Oggetto della Garanzia
- CP.2 Novero dei Terzi
- CP.3 Denuncia di sinistro coinvolgente la garanzia RCO - Obblighi del Contraente
- CP.4 Malattie professionali
- CP.5 Estensioni
- CP.6 Estensione territoriale
- CP.7 Rinuncia alla rivalsa
- CP.8 Clausola Broker
- CP.9 Validità delle norme dattiloscritte
- CP.10 Coassicurazione e Delega

SEZIONE 3 NORME CHE REGOLANO IL CONTRATTO IN GENERALE

- Art.1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e variazioni
- Art.2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
- Art.3 Tracciabilità dei flussi finanziari
- Art.4 Regolazione del premio
- Art.5 Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni
- Art.6 Ispezione e verifiche
- Art.7 Adeguamento del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto
- Art.8 Proroga in caso di sinistro grave
- Art.9 Durata del contratto e proroga dell'Assicurazione
- Art.10 Oneri fiscali
- Art.11 Competenza territoriale
- Art.12 Rinvio alle norme di legge

SEZIONE 4 CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SETTORE SPECIFICO DI CUI ALLA PRESENTE POLIZZA

- Art.13 Esclusioni
- Art.14 Altre assicurazioni
- Art.15 Gestione delle vertenze di danno
- Art.16 Franchigia Frontale e gestione dei sinistri in Franchigia (S.I.R.)
- Art.17 Obblighi del Contraente in caso di sinistro
- Art.18 Obblighi della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio

SEZIONE 5 MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

- Art.1 Massimali
- Art.2 Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti
- Art.3 Calcolo del premio

Art. 1 - Definizioni

Assicurazione:	Il contratto di assicurazione
Polizza:	Il documento che prova l'assicurazione;
Contraente:	Il soggetto che stipula l'assicurazione e cioè il Comune di San Benedetto del Tronto
Assicurato:	La persona fisica o giuridica il cui interesse è tutelato dall'assicurazione. Hanno la qualifica di Assicurato: <ul style="list-style-type: none">• l'Ente Contraente;• tutte le persone fisiche dipendenti o non dal Contraente di cui questo si avvalga ai fini delle proprie attività, ivi compresi amministratori, volontari e collaboratori a qualsiasi titolo;• le associazioni dopolavoristiche e ricreative o di volontariato ed i loro aderenti che espletano attività per conto dell'Ente;• I "Lavoratori Socialmente Utili" che svolgono attività per conto della Contraente ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs n.274 del 28 Agosto 2000 e del D.M. 26 Marzo 2001.
Società:	l'impresa assicuratrice nonché le coassicuratrici;
Broker:	Marsh Spa quale mandatario incaricato dal Contraente della gestione ed esecuzione del contratto, riconosciuto dalla Società.
Premio:	la somma dovuta Contraente alla Società
Rischio:	la probabilità che si verifichi il sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.
Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa.
Risarcimento:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.
Franchigia:	la parte di danno non indennizzabile e che viene reintegrata alla Società dal Contraente con le modalità previste dalla polizza.
Scoperto:	la parte percentuale di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato.
Cose:	sia i beni materiali sia gli animali.
Danno corporale:	il pregiudizio economico conseguente a lesioni o morte di persone ivi compresi i danni alla salute o biologici nonché il danno morale.
Danni materiali:	il pregiudizio economico conseguente a ogni distruzione, deterioramento, alterazione, danneggiamento totale o parziale di una cosa.
Massimale per sinistro:	la massima esposizione della Società per ogni sinistro, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano subito lesioni o abbiano sofferto danni a cose di loro proprietà.
Massimale per anno:	la massima esposizione della Società per uno o più sinistri durante la medesima annualità assicurativa o periodo assicurativo.
Annualità assicurativa o periodo assicurativo:	il periodo pari o inferiore a 12 mesi compreso tra la data di effetto e la data di scadenza o di cessazione dell'assicurazione.
Retribuzione annua lorda ai fini del conteggio del premio:	per retribuzione annua lorda si intende la somma di : <ul style="list-style-type: none">• quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non assicurati presso l'INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni;• gli emolumenti lordi versati dal Contraente ai<ul style="list-style-type: none">- ai prestatori d'opera presi in affitto tramite ditte regolarmente autorizzate (c.d. lavoro interinale)- ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati)

Art. 2 Descrizione dell'attività

La garanzia della presente polizza è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività istituzionali del Comune di Jesi o comunque svolte di fatto e con ogni mezzo ritenuto utile o necessario. La presente polizza esplica la propria validità per tutti i casi in cui possa essere reclamata una responsabilità anche quale committente, organizzatore o altro degli Assicurati salve le esclusioni espressamente menzionate.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte indirettamente (es: tramite associazioni e/o persone che svolgono attività di volontariato ecc) e/o anche partecipando ad Enti, Consorzi, raggruppamenti, associazioni temporanee e/o avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

Il Contraente può svolgere la propria attività anche tramite dipendenti e collaboratori che lavorano presso la propria abitazione e/o sedi periferiche, tramite l'adozione di strumenti e metodologie di telelavoro.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e/o collegate, preliminari e/o conseguenti alle principali sopra elencate, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti o registrazioni tenute dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

Il Contraente può anche effettuare l'esercizio per "conto", in "concessione", in "appalto" o in qualsiasi forma di tutte le attività svolte.

A mero titolo esemplificativo e non esaustivo si intendono ricompresi in garanzia i rischi conseguenti a:

- Proprietà, esercizio di strade, ponti, viadotti, fognature e depuratori di pertinenza comunale. Per quanto riguarda i danni provocati dalla rete fognaria, sono compresi nell'assicurazione soltanto quelli conseguenti a rottura accidentale di tubazione e condutture.
- Proprietà/esercizio di giardini pubblici e/o altri analoghi spazi aperti al pubblico uso e relativi impianti, compresi giochi per bambini e quant'altro attinente;
- Proprietà/esercizio di boschi e terreni non coltivati;
- Esercizio di macelli pubblici, mercati, celle frigorifere, gabinetti per servizi igienici, cimiteri, bagni pubblici, piscine pubbliche, cinema, teatri, musei, biblioteche pubbliche;
- servizio di vigilanza anche effettuato con guardiani armati e con cani;
- esercizio di canili ed altri ricoveri per animali;
- esercizio di tutti i pubblici servizi gestiti in economia, compresi quelli di sorveglianza, pubblica sicurezza, affissioni, beneficenza, igiene, farmacie, impianti sportivi.
- servizio esazione tributi, contributi e tasse;
- proprietà/esercizio di campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, palazzetto dello sport, stadi.
- Proprietà di biciclette, tradizionali e a pedalata assistita, ed esercizio dell'attività di noleggio "Bike Sharing".
- Esercizio di officine, laboratori, cabine elettriche e relative condutture, impianti di autolavaggio, depositi di carburante e colonnine di distribuzione ed altre attrezzature usate per le esclusive necessità dell'azienda;
- proprietà e gestione, nell'ambito dell'azienda, di distributori automatici di bevande e simili;
- esercizio di magazzini, uffici e depositi, purché inerente all'attività descritta in polizza;
- visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente, nonché corsi di formazione e simili, attività ricreative e dopolavoristiche, feste, cerimonie, gite, sagre e simili effettuate in luoghi all'aperto ed al coperto.
- Responsabilità civile derivante all'assicurato per danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione

dell'incolumità dei terzi, a condizione che la vigilanza e l'intervento siano funzionalmente connessi con i lavori formanti oggetto dell'assicurazione.

- Attività di carattere culturale e/o sportivo rivolte a studenti e non, organizzate dall'Ente stesso o da altri enti di cui si avvale.

SEZIONE 2 -RISCHI ASSICURATI e CONDIZIONI PARTICOLARI (CP)

che integrano e/o prevalgono – se per l'Assicurato più favorevoli – sulle Condizioni Generali di Assicurazione e sulle Norme che regolano l'assicurazione specifica

CP 1) Oggetto della Garanzia

1.a) Responsabilità Civile Verso Terzi (RCT):

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare, quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a Terzi, per morte, per lesioni personali, per danneggiamenti a cose ed animali in conseguenza di un fatto verificatosi in relazione all'attività svolta, comprese tutte le operazioni di attività inerenti, accessorie e complementari, nessuna esclusa né eccettuata.

1.b) Responsabilità Civile verso prestatori di lavoro soggetti all'obbligo di assicurazione INAIL (RCO):

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi, spese) quale civilmente responsabile:

- 1) ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, nonché del D. Lgs. 23/02/2000 n. 38, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti addetti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione, nonché dai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art.5 del D. Lgs. n.38/2000;
- 2) ai sensi del Codice Civile, a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 e D. Lgs. 23/02/2000 n. 38, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1), nonché ai lavoratori parasubordinati così come definiti all'art. 5 del D. Lgs. n.38/2000 nonché agli appartenenti ad eventuali nuove tipologie di lavoratori stabilite da norme di legge, per morte e per lesioni personali dalle quali sia derivata un'invalidità permanente calcolata sulla base delle tabelle di cui al D. Lgs. 38/2000.

L'assicurazione RCO è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi dell'assicurazione di legge; non costituisce però causa di decadenza della copertura la mancata assicurazione di personale presso l'INAIL, se ciò deriva da errore od omissione o da inesatta od erronea interpretazione delle norme vigenti.

L'assicurazione RCO si estende anche a coloro (studenti, borsisti, allievi, tirocinanti, ecc.) che prestano servizio presso l'Assicurato per addestramento, corsi di istruzione professionale, studi, prove, tirocini, stage ed altro e che per essere assimilati agli apprendisti vengono assicurati contro gli infortuni sul lavoro a norma di legge.

Tanto l'assicurazione RCT quanto l'assicurazione RCO valgono anche:

- per fatto doloso di persone delle quali il Contraente debba rispondere;
- per le azioni di rivalsa esperite dall'INAIL nonché dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12 Giugno 1984, n.222 e successive modifiche.

CP 2) Novero dei Terzi

Si prende atto tra le Parti che, ai fini dell'operatività della garanzia R.C.T. prestata con la presente polizza, sono considerati Terzi tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, compresi coloro che ricoprono la carica di Amministratori del Comune di San Benedetto del Tronto, ad esclusione dei Dipendenti dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L. qualora subiscano il danno per causa di lavoro e/o servizio in quanto già operativa la copertura R.C.O. Tuttavia, i Dipendenti dell'Assicurato iscritti all'I.N.A.I.L., sono considerati Terzi qualora subiscano il danno per causa diversa da lavoro e/o servizio od in caso di danno a cose di loro proprietà.

Agli effetti della presente polizza resta inteso e convenuto che tutti i soggetti che partecipano a qualsiasi titolo alle attività oggetto dell'assicurazione devono intendersi Terzi fra loro.

CP 3) Denuncia di sinistro coinvolgente la garanzia RCO - Obblighi del Contraente

Il Contraente può denunciare solo i sinistri per i quali abbia ricevuto notifica di inchiesta giudiziaria a norma della legge infortuni, o per i quali abbia ricevuto richiesta di risarcimento.

Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, deve darne avviso alla Società appena ne riceve notifica.

Del pari deve dare comunicazione alla Società di qualunque domanda od azione degli infortunati o dei loro aventi diritto, nonché dell'Istituto Assicuratore Infortuni per conseguire o ripetere risarcimenti ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. del 30 giugno 1965 n.1124, trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quant'altro riguardi la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria, sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile.

CP 4) Malattie Professionali

A parziale deroga dell'esclusione di cui all'art. 1b) che precede, l'assicurazione della Responsabilità Civile verso i Prestatori di lavoro, è estesa al rischio delle malattie professionali, intendendo per queste, oltre a quelle tassativamente indicate nell'elencazione delle tabelle in vigore al momento del contratto, di cui al D.P.R. 30.06.1965 n. 1124 e successive modifiche, anche le malattie professionali in quanto tali, purché sia riconosciuta la causa di lavoro da parte della Magistratura, escluse asbestosi e silicosi.

L'estensione spiega i suoi effetti per le richieste di risarcimento avanzate per la prima volta nei confronti dell'Assicurato dopo la decorrenza della presente polizza indipendentemente dall'epoca in cui si siano verificate le cause che hanno dato luogo alla malattia o lesione, ma in ogni caso non anteriori a 24 mesi dalla data di effetto del contratto, o entro 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o del rapporto di lavoro.

La garanzia "malattie professionali" non vale per le malattie professionali che si manifestino dopo 18 mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

Relativamente alle "malattie professionali", il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

- a) per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
- b) per più danni verificatisi in uno stesso periodo di assicurazione;

La garanzia non vale per quei prestatori di lavoro per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;

CP 5) Estensioni

L'assicurazione comprende anche a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

5.1) la Responsabilità Civile derivante ai sensi dell'art. 2049 del c.c., per danni cagionati a Terzi e/o ai suoi dipendenti compresi anche danni cagionati in relazione alla guida di veicoli a motore in genere, purché in tal caso i veicoli medesimi non siano di proprietà od in usufrutto del Contraente stesso.

Per la guida di veicoli come sopra precisata, la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dalle persone trasportate.

Non sono considerati Terzi il conducente del veicolo e le persone non considerate Terze rispetto al medesimo ai sensi della Legge n. 990/1969 e successive modifiche.

5.2) la Responsabilità Civile derivante da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, agricole, artigianali o di servizi, o dalla impossibilità di fruire di beni o servizi, in conseguenza di sinistro indennizzabile a termini di polizza e/o in conseguenza di irregolare o mancata erogazione di gas, acqua, depurazione, calore, elettricità o altri servizi.

Per i casi dovuti ad irregolare o mancata erogazione, di cui sopra, la garanzia è operante anche se tale irregolare o mancata erogazione sia conseguente ad un danno o guasto ai beni utilizzati dall'Assicurato, che abbia determinato la stessa irregolare o mancata erogazione.

5.3) la Responsabilità personale del Legale Rappresentante, del Sindaco, Assessori, Consiglieri, Segretario Generale, Amministratori e di tutti i dirigenti e prestatori d'opera in genere di ogni ordine e grado dell'Assicurato e dei soggetti ad essi equiparati, per danni arrecati a Terzi e/o ad altri dirigenti, dipendenti, Sindaci, Assessori ecc. e/o soggetti ad essi equiparati in genere, in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, ciò entro i limiti del massimale convenuto in polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità dei suddetti con l'Assicurato o fra di loro. Resta esclusa comunque la responsabilità contabile dei soggetti suddetti.

5.4) la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o custodia e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, aree terreni, degli impianti fissi destinati alla loro conduzione (compresi ascensori, montacarichi e cancelli servocomandati), e/o attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, anche da Terzi per attività:

- ricreative/assistenziali/didattiche;
- civili abitazioni;
- attività rurali;
- industriali, commerciali o di deposito merci anche gestiti da Terzi;
- d'ufficio e altre attività in genere;

L'assicurazione comprende i rischi attinenti alle antenne radiotelevisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, alberi ad alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in muratura;

5.5) la Responsabilità Civile derivante: da lavori edili in genere, manutenzione ordinaria e straordinaria, scavi, sopraelevazione, demolizione, ampliamento e riparazione di fabbricati macchinari o impianti e altri lavori inerenti alla propria attività. Nel caso tali lavori fossero ceduti in appalto e subappalto, è assicurata la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato nella sua qualità di committente; sono inoltre considerati terzi, per gli infortuni subiti in occasione di lavoro, gli appaltatori e/o subappaltatori ed i loro dipendenti sempre che dall'evento derivi responsabilità a carico dell'Assicurato.

5.6) la Responsabilità Civile derivante da danni a Terzi e/o Terzi Trasportati sui veicoli a motore di proprietà del Contraente mentre circolano all'interno dei recinti degli "stabilimenti", salvo quanto previsto dalla Legge n. 990 del 24.12.69.

5.7) la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dalla proprietà e/o operatività di mezzi di trasporto o di sollevamento, macchine operatrici, semoventi, gru, carrelli e simili impiegati per le operazioni connesse all'attività svolta dall'Assicurato.

5.8) la Responsabilità Civile di appaltatori, subappaltatori, fornitori, studenti, stagisti, borsisti, tirocinanti, volontari, obiettori di coscienza, visitatori che agli effetti della garanzia sono quindi da considerarsi assicurati. L'Assicurato (e propri dipendenti), dette persone e/o imprese (e loro dipendenti) sono considerati terzi tra loro. Resta inteso che la Società non risponderà oltre il massimale convenuto anche in caso di corresponsabilità dei vari assicurati tra loro o con l'Assicurato/Contraente.

5.9) la Responsabilità Civile per danni alle condutture ed agli impianti sotterranei.

5.10) la garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Ente assicurato ai sensi del D.Lgs. n. 81/2008 (ed espressamente si richiamano, tra le altre, quelle riferite alla materia disciplinata dall'abrogato D.Lgs. n. 626/94) nonché quella personale in capo ai Dipendenti dell'Ente cui sono attribuiti gli incarichi e le mansioni definiti dal Decreto stesso e successive modificazioni ed integrazioni.

5.11) la garanzia è operante per la responsabilità civile per danni a Terzi, compresi i danni di natura patrimoniale, derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 81/2008 (ed espressamente si richiamano, tra le altre, le disposizioni riferite alla materia disciplinata dall'abrogato D.Lgs. n. 494/96 e successive modificazioni ed integrazioni, cagionati dai Dipendenti dell'Assicurato che assumono i ruoli previsti dal succitato Decreto, nell'ambito delle rispettive funzioni per conto dell'assicurato stesso,

5.12) la Responsabilità Civile per danni arrecati a Terzi in dipendenza delle opere da esso costruite (posa in opera, manutenzione, riparazione e lavori su tubazioni, condotte, cablaggi, scavi, impianti e altri lavori in genere), dopo che tali opere siano compiute;

5.13) la Responsabilità Civile derivante all'Assicurato ai sensi di quanto previsto dal Decreto Legislativo 196/2003 e successive modifiche, (Testo Unico Privacy) inclusa la funzione di responsabile designato dal Decreto Legislativo medesimo.

5.14) la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà e/o gestione di mense e bar aziendali, distributori automatici di bevande e simili; da danni cagionati da prodotti smerciati o somministrati anche se preparati e/o somministrati da Terzi; in quest'ultimo caso la garanzia vale sempreché sussista responsabilità dell'assicurato e salvo il diritto di rivalsa nei confronti del terzo che risulti responsabile. Per i generi alimentari di produzione propria e somministrati o venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione vale anche per i danni dovuti a difetto originario del prodotto. La garanzia è operante per i danni cagionati dai prodotti somministrati entro un anno dalla somministrazione. Il massimale per sinistro rappresenta il limite di garanzia per ogni periodo assicurativo annuo o di minor durata della polizza.

5.15) La Responsabilità Civile derivante dall'esercizio di farmacie comunali, subordinato al possesso da parte dei dipendenti dell'Assicurato addetti alla farmacia dei requisiti richiesti dalla legge per l'esercizio dell'attività da loro svolta, compresi i danni, esclusi quelli da difetti originario del prodotto, cagionati da prodotti e specialità smerciati. Per prodotti galenici e non, di produzione propria, venduti nello stesso esercizio, l'assicurazione si intende valida anche per i danni dovuti da difetto originario dei prodotti stessi. La presente estensione si intende prestata nell'ambito del massimale RCT.

5.16) la Responsabilità Civile per danni ai veicoli sotto carico e scarico e in sosta nell'ambito dei luoghi ove si svolge l'attività dell'assicurato. Sono esclusi dalla garanzia i danni da furto.

5.17) la Responsabilità Civile derivante dalla proprietà, installazione e manutenzione di insegne, striscioni e cartelli anche pubblicitari, ovunque installati sul territorio comunale, compresi i danni conseguenti a mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi;

5.18) la Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione e/o partecipazione e/o patrocinio di manifestazioni, fiere, mostre, convegni, congressi, seminari concorsi feste e corsi carnevaleschi ed altri simili eventi, anche con esposizione ed utilizzo di materiale proprio o di terzi, comprese le operazioni di montaggio e smontaggio delle strutture; la Responsabilità Civile derivante da qualunque tipo di attività complementare a quella istituzionale quale ad esempio: pubblicitaria, promozionale, sportiva, artistica, culturale, assistenziale, scientifica, nella qualità di promotore ed organizzatore e/o partecipante a tornei e manifestazioni siano essi sportivi, culturali, ricreativi, artistici, storici e simili, corsi linguistici e di aggiornamento, ricevimenti, centri socio formativi, associazioni (culturali, ricreative, artistiche, sportive e simili), spettacoli, proiezioni, mostre e fiere, esposizioni, concorsi, feste. Il tutto anche nella qualità di concedente spazi o strutture nelle quali terzi siano organizzatori.

5.19) La Responsabilità Civile derivante dall'organizzazione di visite e corsi di istruzione che si svolgono all'interno dei locali dell'Ente, nonché corsi di formazione e simili, attività ricreative, feste, cerimonie, gite, sagre e simili effettuati in luoghi all'aperto ed al coperto.

5.20) la Responsabilità Civile derivante dall'esercizio di parcheggi e/o aree di sosta;

5.21) Preso atto che il Contraente può avere in locazione, uso o ad altro titolo fabbricati o locali di terzi ad uso abitativo e/o altro e che il medesimo, direttamente o tramite altri servizi, può concedere tali fabbricati o locali in sublocazione, uso o a qualsiasi altro titolo, oneroso o non, ad assegnatari o inquilini vari, l'assicurazione è estesa alla responsabilità civile derivante all'Assicurato per i danni arrecati dagli affidatari ai fabbricati loro assegnati.

Relativamente ai danni da incendio, esplosione, scoppio, la garanzia è prestata in eccedenza ad analoghe coperture previste da polizze incendio eventualmente esistenti per lo stesso rischio.

5.22) Premesso che l'Assicurato può affidare in uso a qualsiasi titolo a prestatori di lavoro, collaboratori, consulenti e altri, autovetture di cui è proprietario o locatario, la Società si obbliga a:

- a) tenere indenne il Contraente/Assicurato stesso delle somme che quest'ultimo sia tenuto a pagare al conducente delle stesse autovetture per danni subiti dal conducente a causa di vizio occulto di costruzione o di carente o difettosa manutenzione di cui l'Assicurato debba rispondere;
- b) tenere indenne il Contraente/Assicurato da eventuali azioni di regresso che dovessero competere all'impresa che assicura, in base alla legge 990/69 e successive modifiche, gli automezzi sopra menzionati, in conseguenza di causa di inoperatività della garanzia da detta legge prevista;

5.23) La Responsabilità Civile derivante dalla gestione di scuole comunali di ogni ordine e grado, compresa la Responsabilità Civile personale del personale direttivo, docente e non docente e degli organi collegiali. E' garantita inoltre la responsabilità Civile personale degli alunni per i danni fra loro e/o a terzi, compreso il personale direttivo, docente e non docente, e gli organi collegiali;

5.24) La Responsabilità Civile per danni conseguenti a contaminazione dell'acqua, dell'aria o del suolo congiuntamente o disgiuntamente provocati da sostanze di qualunque natura, emesse o comunque fuoriuscite a seguito di rottura di impianti o condutture;

5.25) A parziale deroga dell'art.11 punto 1 delle "Esclusioni" che segue, l'assicurazione comprende la Responsabilità Civile per danni di furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse per compiere l'azione delittuosa di impalcature e ponteggi eretti dall'Assicurato o da terzi su committenza dell'Assicurato;

5.26) La garanzia comprende, entro il limite stabilito per i danni a cose, i danni dei quali il Contraente/Assicurato sia tenuto a rispondere verso i Cittadini, gli Ospiti, i Dipendenti, i Collaboratori a qualsiasi titolo, ai sensi degli Artt. 1783, 1784, 1785 bis Codice Civile, per sottrazione, distruzione, deterioramento delle cose portate nell'Ente, consegnate o non consegnate.

L'assicurazione non vale per preziosi, denaro, valori bollati, marche, titoli di credito, valori, veicoli a motore in genere e cose in essi contenute.

In presenza di altra polizza stipulata dall'Ente a copertura dei danni diretti e/o del rischio di ricorso dei terzi per gli stessi beni danneggiati o sottratti, la presente garanzia sarà operante solo in eccedenza ai massimali previsti da tale altra polizza e/o solo in caso di mancato intervento risarcitorio di tale altra polizza, sempreché il danno sia riconducibile ad una responsabilità del Contraente/Assicurato rientrante nella presente copertura assicurativa.

5.27) La Responsabilità Civile per danni a cose in consegna e/o custodia o detenga a qualsiasi titolo e per danni da furto alle cose di Terzi che l'Assicurato abbia in consegna e custodia.

5.28) La garanzia comprende i danni alle cose, inclusi i locali, trovantisi nell'ambito di esecuzione di lavori, sempreché tali cose non siano oggetto diretto o strumento dei lavori dedotti in polizza.

5.29) La Responsabilità Civile derivante dalla gestione dei servizi socio-assistenziali/educativi e per le opere di assistentato con riferimento all'affidamento o all'assistenza di minori – compresa l'attività di tutela esercitata ai sensi di legge – e di persone portatrici di handicap per danni arrecati a terzi per fatto proprio delle persone assistite e/o delle persone preposte. L'assicurazione si estende alla responsabilità civile incombente al Contraente per danni subiti dalle persone in affidamento ed affidate a famiglie, sempreché detti danni siano diretta conseguenza di eventi la cui responsabilità possa farsi risalire all'Assicurato/Contraente, pertanto la società rinuncia al diritto di surroga nei confronti delle persone preposte e che comunque hanno assunto affidamento.

Inoltre i minori in affidamento e le persone portatrici di handicap sono considerate terzi anche tra loro e la garanzia viene estesa ai danni che gli stessi possano arrecare a cose di proprietà del personale che opera nei centri di assistenza sociale e, per le persone portatrici di handicap, tale estensione vale anche quando siano inseriti nelle strutture scolastiche.

5.30) La Responsabilità Civile per i danni provocati alle autovetture o motoveicoli di proprietà di terzi, di dipendenti e/o Amministratori in sosta nelle aree di pertinenza dell'Assicurato, con esclusione dei danni alle cose in essi contenute.

5.31) La garanzia comprende i danni a cose di Terzi conseguenti ad incendio, esplosione o scoppio di cose di proprietà dell'Assicurato o da questi detenute a qualsiasi titolo.
In presenza di garanzia operante per gli stessi rischi su altra polizza, la copertura di cui alla presente clausola sarà operante solo in eccesso o per differenza di condizioni rispetto a tale altra polizza.

5.32) La Responsabilità Civile per danni a cose dovute a cedimento e/o franamento del terreno, a condizione che tali danni non derivino da lavori che implichino sottomurature o altre tecniche sostitutive.
Per quanto riguarda i lavori di scavo, la garanzia vale anche dopo il reinterro degli scavi fino a trenta giorni dall'avvenuta consegna dei lavori al committente restando compresi, in tale periodo, gli eventuali danni in superficie imputati ad improvviso cedimento del terreno.

5.33) La Responsabilità Civile derivante all'Assicurato dall'esistenza, nell'ambito del proprio territorio di animali randagi, animali selvatici e animali allo stato brado.
Limitatamente a tale rischio si conviene che siano esclusi i danni da contagio.

5.33) La Responsabilità Civile derivante all'assicurato dalla proprietà, custodia e gestione, dell'Unità Cinofila gestita dal Corpo di Polizia Municipale sia durante le ore di servizio, sia durante le ore fuori servizio, con facoltà di rivalsa da parte della Compagnia, per l'ultima ipotesi, nei confronti del reale responsabile del danno (art. 2052 del c.c.)

CP 6 Estensione territoriale

L'assicurazione vale per il mondo intero.

CP 7 Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia all'azione di rivalsa ("surrogazione") che le compete ai sensi dell'art. 1916 del c. c., verso i terzi responsabili del sinistro, salvo il caso di dolo e colpa grave giudizialmente accertata dei dipendenti, degli Amministratori del Comune e di ogni altra persona fisica di cui si avvalga l'Ente o di cui debba rispondere a norma di legge.

La Società si obbliga, in seguito al decesso di Assicurati, a tenere indenni i rispettivi eredi dalla rivalsa dei terzi per sinistri verificatisi durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa.

CP 8 Clausola Broker

Il Contraente dichiara di aver affidato la gestione della presente polizza alla società di brokeraggio assicurativo Marsh S.p.A. in qualità di broker ai sensi dell'articolo 109 del D. Lgs. 209/2005.

La Società riconosce, pertanto, che ogni comunicazione relativa alla presente assicurazione avverrà per il tramite del Broker e tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto dell'Assicurato dalla Marsh S.p.A.

Gli Assicuratori inoltre riconoscono che il pagamento dei premi sia fatto anche tramite il Broker sopra designato e riconoscono che tale pagamento è liberatorio per l'Assicurato e/o /Contraente.

CP 9 Validità delle norme dattiloscritte

Si intendono operanti solo le norme dattiloscritte e pertanto la firma eventualmente apposta dal Contraente su moduli a stampa vale solo quale presa d'atto del premio e della ripartizione del rischio tra le imprese assicuratrici partecipanti alla coassicurazione.

CP 10 Coassicurazione e Delega (valida solo in caso di polizza in coassicurazione)

La presente polizza è ripartita in quote tra le Società coassicuratrici di seguito indicate.

Ciascuna di esse è tenuta alla prestazione in proporzione alla rispettiva quota, quale risulta dal contratto, esclusa ogni responsabilità solidale.

L'Assicurato dichiara di avere affidato la gestione del presente contratto al broker.

Le Imprese coassicuratrici hanno convenuto di affidarne la delega alla Spett.le d'ora innanzi indicata come "delegataria" e saranno pertanto tenute a riconoscere come validi ed efficaci nei propri

confronti tutte le comunicazioni, gli atti di gestione nonché ogni modifica del contratto compiuti dalla delegataria per conto comune, fatta soltanto eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato dall'Assicurato anche per il tramite della direttamente nei confronti di ciascuna coassicuratrice.

Pertanto le comunicazioni inerenti la polizza (ivi comprese quelle relative al recesso e alla disdetta) devono trasmettersi dall'una all'altra Parte solo per il tramite della delegataria, la cui firma in calce ad eventuali futuri atti impegnerà anche le coassicuratrici, che in forza della presente condizione ne conferiscono mandato.

Nel caso in cui il contratto di assicurazione sia aggiudicato ad associazione temporanea di imprese, si deroga totalmente al disposto dell'art.1911 del c.c., essendo tutte le imprese associate responsabili in solido. La delega assicurativa è assunta dall'impresa di assicurazione indicata dal raggruppamento di imprese quale mandataria.

Non è consentita l'associazione anche in partecipazione od il raggruppamento temporaneo di imprese concomitante o successivo all'aggiudicazione della gara.

SEZIONE 3 - CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE (CGA)

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio e variazioni

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto al risarcimento nonché la stessa cessazione dell'assicurazione.

Si conviene comunque che l'eventuale omissione di dichiarazioni da parte del Contraente e/o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni, sia all'atto della stipulazione della polizza che durante il corso della stessa, non pregiudicheranno l'operatività di questa assicurazione, sempreché avvenute in buona fede e fermo il diritto della Società di richiedere il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti si siano verificate.

Nel caso che il Contraente non accetti le nuove condizioni, nel termine di 60 (sessanta) giorni dalla ricevuta comunicazione della variazione, ha il diritto di recedere dal contratto con preavviso di 150 (centocinquanta) giorni.

Se, invece, la variazione implica diminuzione di rischio, il premio è ridotto in proporzione a partire dalla data della comunicazione fatta dal Contraente e la Società rinuncia al relativo diritto di recesso di cui all'art.1897 c.c.

Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

L'Assicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza sempre che il pagamento del premio o della prima rata di premio avvenga, in deroga all'art. 1901 c.c., entro 60 giorni dalla data sopra citata.

Ai sensi dell'art. 48 del DPR 602/1973 la Società da atto che:

- L'Assicurazione conserva la propria validità anche durante il decorso delle eventuali verifiche effettuata dal Contraente ai sensi del D. M. E. F. del 18 gennaio 2008 n° 40, ivi compreso il periodo di sospensione di 30 giorni di cui all'art. 3 del Decreto,

- Il pagamento effettuato dal Contraente direttamente all'Agente di Riscossione ai sensi dell'art. 72 bis del DPR 602/1973 costituisce adempimento ai fini dell'art. 1901 c.c. nei confronti della Società stessa.

Se il Contraente non paga i premi o le rate di premio successivi, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le successive scadenze ed il diritto della Società al pagamento dei premi scaduti ai sensi dell'art. 1901 del Codice Civile.

Art. 3 Tracciabilità dei flussi finanziari

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione Appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola

risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

Art. 4 Regolazione del premio

Premesso che il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso è anticipato in via presuntiva nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine del periodo assicurativo annuo o della minor durata del contratto, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.

A tale scopo, entro 120 giorni dalla fine del periodo annuo di assicurazione o della minor durata del contratto, la Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati, relativi allo stesso periodo, necessari per la regolazione del premio.

Le differenze attive e passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate entro 60 giorni dalla relativa comunicazione da parte della società.

Se la Contraente non effettua nei termini prescritti la comunicazione dei dati anzidetti o il pagamento della differenza attiva dovuta, la Società deve fissargli un ulteriore termine non inferiore a 30 giorni, trascorso il quale, la Società, fermo il suo diritto di agire giudizialmente, non è obbligata per i sinistri accaduti nel periodo cui si riferisce la mancata regolazione.

Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo degli elementi variabili di rischio superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo è rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla comunicazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo degli elementi variabili. Il nuovo importo di questi ultimi non può comunque essere inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.

Art. 5 Modifiche dell'assicurazione e forma delle comunicazioni

Le eventuali modifiche dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Tutte le comunicazioni a cui le parti sono tenute saranno considerate valide se fatte dall'una all'altra parte con lettera raccomandata, telex, telefax od altro mezzo e anche se fatte tramite il Broker.

Art. 6 Ispezioni e verifiche

La Società ha diritto di effettuare verifiche e controlli per i quali il Contraente è tenuto a fornire i chiarimenti e le documentazioni necessarie.

Art. 7 Adeguamento del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto

Le parti prendono e danno reciprocamente atto che ai sensi dell'art. 115 del D. Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti" durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione. L'adeguamento del prezzo è consentito, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse stato conosciuto al momento della conclusione del contratto, la Società avrebbe consentito l'Assicurazione ad un premio più elevato;
- b) nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 10%.

In tale ipotesi la Società rinuncia alla facoltà di recesso ed avrà diritto all'adeguamento del premio assicurativo, a far data dalla prima scadenza successiva, in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50%.

L'adeguamento del prezzo deve essere richiesto dalla Società con un preavviso non inferiore a 60 giorni. Il Contraente avrà la facoltà di accettare o rifiutare la richiesta d'adeguamento del prezzo sulla base di un'istruttoria condotta tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4, lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti". Qualora il Contraente, in esito a tale indagine, comunichi di rifiutare l'applicazione dell'incremento di premio richiesto, il contratto si intenderà risolto di diritto, decorsi 180 giorni dalla data della predetta comunicazione di richiesta di revisione del prezzo da parte della Società.

La Società ha inoltre facoltà di recedere dall'Assicurazione, decorsi almeno 180 giorni dall'inizio dell'Assicurazione, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

a) in caso di aggravamento del rischio tale per cui, se fosse esistito o fosse stato conosciuto al momento di conclusione del contratto la Società non avrebbe consentito l'Assicurazione;

b) nel caso in cui l'ammontare dei sinistri pagati dalla Società sommato al computo degli importi posti a riserva dalla Società per i sinistri non ancora pagati, risulti eccedere l'ammontare del premio al netto delle imposte pagato dal Contraente per il medesimo periodo di oltre il 50%.

Ricorrendo tale circostanza la Società ha facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 180 giorni da darsi con lettera raccomandata il cui computo decorre dalla data di ricevimento della suddetta raccomandata da parte del Contraente.

Anche il Contraente può recedere dal contratto con le stesse modalità e termini di cui ai commi precedenti, fermo il diritto al rimborso dei ratei di premio pagati e non goduti al netto delle imposte, limitatamente tuttavia ai rischi che non si sono nel frattempo realizzati.

In caso di risoluzione anticipata del contratto la Società rimborserà al Contraente i ratei di premio pagati e non goduti, escluse le imposte, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso.

In ogni caso di risoluzione anticipata del contratto di cui al presente articolo, il recesso da parte della Società non avrà effetto qualora la Società non abbia comunicato al Contraente, contestualmente all'esercizio del recesso stesso, le informazioni di cui all'art.19 Informativa sui danni.

Art. 8 Proroga in caso di sinistro grave

Qualora nel corso degli ultimi 6 mesi di validità del contratto si verifichi un sinistro, che già non sia stato respinto dalla Compagnia, il cui ammontare pagato o posto a riserva ecceda di oltre il 50% il premio annuale di polizza al netto delle imposte, la Società rinuncia ad esercitare la facoltà di recesso ed il contratto si intende prorogato di diritto di una ulteriore annualità decorrente dalla scadenza originaria del contratto.

In tale ipotesi la Società avrà diritto alla revisione del premio assicurativo relativo a tale ulteriore annualità in misura massima pari all'eccedenza riscontrata, ma non oltre il 50%.

Art. 9 Durata del contratto e proroga dell'assicurazione

Il contratto ha la durata indicata in frontespizio e cesserà irrevocabilmente alla scadenza del detto periodo. Tuttavia alle parti è concessa la facoltà di rescindere il contratto ad ogni scadenza annuale con lettera raccomandata da inviarsi tre mesi prima della suddetta scadenza.

Nell'ipotesi in cui la normativa di riferimento - in vigore alla data di scadenza della presente polizza - lo consenta, il Contraente ha la facoltà altresì ove lo ritenga conveniente, di notificare il rinnovo del contratto per una durata massima pari a quella iniziale con preavviso di almeno tre mesi dalla scadenza.

In caso di rinnovo del contratto, si intenderanno automaticamente operativi i termini di mora di cui all'art. 6 che segue.

Il Contraente potrà richiedere alla Società, che espressamente si obbliga a concederla, entro 60 giorni dalla data della naturale scadenza contrattuale, la proroga della presente assicurazione, fino al completo espletamento delle procedure d'aggiudicazione della nuova assicurazione e comunque per un periodo massimo di 6 (sei) mesi, in corrispettivo del solo rateo di premio determinato in base alla tariffa scontata del contratto scaduto e senza alcuna maggiorazione e/o sovrappremio per la durata temporanea della garanzia.

Art. 10 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla presente assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 11 Competenza territoriale

Per le controversie relative all'esecuzione ed all'interpretazione del presente contratto è esclusivamente competente il Foro dove ha sede il Contraente.

Art. 12 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è diversamente regolato nel presente contratto e successive appendici, valgono le norme di legge, se per l'Assicurato più favorevoli.

SEZIONE 4 - CONDIZIONI GENERALI CHE REGOLANO IL SETTORE SPECIFICO DI CUI ALLA PRESENTE POLIZZA

Art 13 Esclusioni

Dall'assicurazione sono esclusi, salvo quanto altrimenti regolato in altre parti della polizza o successive appendici i danni:

- 1) Di furto, tranne quanto previsto al punto CP 5.25 e CP 5.27 che precedono.
- 2) Cagionati da macchine, merci e prodotti fabbricati, lavorati o in vendita dopo la consegna a Terzi. Non sono comunque esclusi i danni cagionati da acqua distribuita/erogata.
- 3) Ricollegabili ai rischi di Responsabilità Civile per i quali, in conformità alla Legge 24.12.69, n. 990, e del relativo regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. n. 973 del 24.11.70 e successive variazioni, l'Assicurato sia tenuto all'assicurazione obbligatoria, nonché da navigazione di natanti a motore o da impiego di aeromobili;
- 4) Derivanti dalla detenzione o dall'impiego di sostanze radioattive di apparecchi per l'accelerazione di particelle atomiche, come pure i danni che, in relazione ai rischi assicurati, si siano verificati in connessione con fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo o con radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche.
- 5) Di inquinamento, intendendosi per tale la modificazione della normale composizione o stato fisico degli elementi naturali acqua, aria e suolo quale: contaminazione di aria, acque, o terreni; interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti o corsi d'acqua; alterazioni od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo suscettibile di sfruttamento, salvo quanto previsto al CP 5.24 che precede.
L'erogazione di acqua alterata non è considerata inquinamento e non è quindi soggetta alla presente esclusione.
- 6) Derivanti da spargimento di acqua o rigurgiti di fogne, salvo che siano conseguenti a rotture e/o guasti di condutture, nonché quelli derivanti unicamente da umidità, stillicidio ed in genere da insalubrità dei locali.

Art. 14 Altre assicurazioni

Si dà atto che possono sussistere altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di comunicare alla Società l'esistenza e la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio. In caso di sinistro, su richiesta della Società, il Contraente dovrà denunciare l'esistenza/stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso rischio.

Per quanto coperto dalla presente assicurazione, la Società risponde per l'intero danno con facoltà di agire in regresso verso gli altri assicuratori (art. 1910, comma 4).

Art. 15 Gestione delle vertenze di danno – Spese legali e peritali.

La Società nella tutela dei diritti e/o degli interessi del Contraente e/o dell'Assicurato gestisce i sinistri, con la necessaria diligenza professionale, anche qualora rientrassero nell'ambito degli scoperti e/o delle franchigie previsti, come se tali scoperti o franchigie non esistessero. Presta, a proprio carico, l'assistenza legale tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale – alla Contraente e/o all'Assicurato medesimo e/o ai Dipendenti che si trovino implicati in conseguenza di atti/fatti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti d'ufficio.

Resta convenuto tra le Parti che la Società, previa intesa con il Contraente/Assicurato designa i legali, i tecnici o i periti incaricati, ed è tenuta a fornirne gli estremi al Contraente e/o Assicurato, mediante comunicazione scritta, entro 7 (sette) giorni dal ricevimento della formale richiesta e/o della relativa documentazione sottoscritta per delega.

In sede penale l'assistenza viene assicurata anche dopo l'eventuale tacitazione della o delle Parti lese, e ciò fino all'esaurimento del grado di giudizio in corso al momento dell'avvenuta tacitazione della o delle Parti lese e comunque, al massimo, sino al ricorso in Cassazione.

La Società si impegna a corrispondere, entro i limiti previsti dall'Articolo 1917 del Codice Civile 3° comma, gli onorari di tutti i Consulenti nominati.

Sono a carico della Società tutte le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione al rispettivo interesse.

La Società non risponde di multe o ammende .

Art. 16 Franchigia Frontale e gestione dei sinistri in Franchigia (S.I.R.)

La garanzia RCT è prestata con una franchigia frontale assoluta di **Euro 6.500,00** per sinistro, che abroga eventuali franchigie di importo inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

L'ufficio competente del Comune e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori / subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie e/o liquidazione dei sinistri) provvederà direttamente all'istruzione e liquidazione dei sinistri, nei limiti della franchigia sopra detta.

La garanzia RCT comincia ad operare per l'importo superiore di franchigia, importo che resta a carico dell'Assicurato a titolo di franchigia assoluta.

Le richieste di risarcimento pari o inferiori all'importo della franchigia, vengono gestite direttamente ed integralmente dall'Assicurato e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati (a titolo esemplificativo e non limitativo, appaltatori / subappaltatori a cui è stato eventualmente affidato il servizio di gestione istruttorie dei sinistri); in tale caso le spese di difesa sono a carico della Contraente.

Le richieste di risarcimento superiori a tale importo verranno gestite dalla Società, fermo restando l'obbligo dell'Assicurato di rimborsare l'importo della franchigia predetto per sinistro. In tale caso, le spese di difesa restano a carico della Società.

L'Assicurato assumerà la gestione diretta dei sinistri anche qualora, pur non essendo precisato l'ammontare della richiesta di risarcimento, sono evidentemente di importo pari o inferiore al suddetto importo della franchigia.

Nel caso in cui la richiesta venisse in seguito precisata in cifra superiore all'importo di franchigia predetto, la gestione sarà assunta dalla società, che potrà indicare propri fiduciari in sostituzione di quelli già incaricati dal Comune e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati, che pagherà le relative spese (peritali e/o legali) sino a quel momento maturate.

Al fine di limitare i casi di incertezza, le parti concordano che l'Assicurato e/o altri soggetti da lui debitamente autorizzati, può denunciare il sinistro dopo aver ottenuto la quantificazione del danno ad opera della parte lesa o del legale di quest'ultima.

Si precisa che le denunce cautelative, per sinistri di importo inferiore alla franchigia, non saranno oggetto di riserva da parte della Società ai fini dell'andamento tecnico della polizza.

Ogni sei mesi dalla data di decorrenza del contratto, la Società si impegna a far pervenire alla Contraente tramite lettera raccomandata A/R l'elenco dei sinistri quietanzati e liquidati con indicazione degli importi in franchigia da recuperare ed indicazione, per ciascun sinistro quietanzato e liquidato, del:

- numero del sinistro
- data di denuncia del sinistro
- data di liquidazione del sinistro
- importo quietanzato e liquidato al terzo danneggiato
- importo da recuperare nei confronti della Contraente.

La Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 90 giorni dalla richiesta scritta da parte della Società, richiesta che sarà corredata da documentazione atta a dimostrare l'avvenuto pagamento dei danni. Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla quietanza e liquidazione di ogni singolo danno e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.

In entrambi i casi, se la richiesta perviene all'Ente senza tale documentazione il termine entro cui provvedere al rimborso decorre dalla data di effettivo ricevimento della documentazione medesima.

Art. 17 Obblighi del Contraente in caso di sinistro

Il Contraente, venuto a conoscenza del sinistro, deve darne notizia alla Società tempestivamente e rimetterle al più presto un dettagliato rapporto scritto. Deve, inoltre, fornire alla Società tutte le informazioni, i documenti e le prove che possano essergli richieste.

Art. 18 Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio

La società:

entro 60 giorni dal termine di ciascuna annualità assicurativa,

entro 180 giorni antecedenti la scadenza finale del contratto,

nonché, in caso di risoluzione anticipata del contratto contestualmente all'esercizio del recesso,

si impegna a fornire al Contraente, in formato elettronico Microsoft Excel® o altro supporto informatico equivalente, il dettaglio dei sinistri, aggiornato a non oltre i 60 giorni precedenti, così articolato:

il numero identificativo attribuito dalla Società (in formato "numero");

la data del sinistro (in formato "data");

la data di accadimento dell'evento se non coincidente con quella del sinistro (in formato "data");

il nominativo del reclamante o, qualora non divulgabile, un codice identificativo univoco (in formato "testo");

l'indicazione se trattasi di danneggiamento a cose o a persone o se trattasi di evento mortale (in formato "testo");

la descrizione dettagliata dell'evento (in formato "testo");

lo stato di trattazione (aperto, chiuso senza seguito, chiuso con pagamento, non in garanzia) (in formato "testo");

la sede di trattazione (stragiudiziale, giudiziale civile, giudiziale penale, accertamento tecnico non ripetibile) (in formato "testo");

l'importo stimato dell'indennizzo (cosiddetta "riserva" attribuita dalla Società) (in formato "valuta");

l'importo liquidato dalla Società a titolo d'indennizzo (in formato "valuta");

la data di avvenuto pagamento (in formato "data").

La Società espressamente riconosce che le previsioni tutte contenute nella presente clausola contrattuale:

la impegnano a redigere il documento di cui sopra secondo un'accurata ed aggiornata informativa dalla data di apertura del fascicolo del sinistro, fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni attività contrattualmente o legalmente richiesta;

rappresentano un insieme di obbligazioni considerate essenziali per la stipulazione ed esecuzione del presente contratto assicurativo, in quanto necessarie a rendere tempestivamente ed efficacemente edotto il Contraente circa gli elementi costitutivi e qualificanti il suo rapporto contrattuale con la Società, come pure per ogni e qualsiasi effetto od adempimento previsto dalla vigente ed applicabile legislazione.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere, con il consenso della Società, un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

In caso di inadempienza da parte della Società, il Contraente provvederà a formalizzare contestazione scritta a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno assegnando alla Società non oltre 10 giorni naturali e consecutivi per adempiere ovvero per produrre controdeduzioni. Laddove la Società persista nell'inadempimento e ove le controdeduzioni non fossero pervenute entro il termine prescritto o non fossero ritenute idonee, verrà applicata una penale nella misura di € 25,00 a valere sull'ammontare della cauzione definitiva per ogni giorno di ritardo nell'inadempimento rispetto ai termini indicati dal Contraente e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

SEZIONE 5 - MASSIMALI, FRANCHIGIE, SCOPERTI E CALCOLO DEL PREMIO

Art. 1 – Massimali

La Società, alle condizioni tutte della presente polizza, presta l'assicurazione fino alla concorrenza dei seguenti massimali:

Responsabilità Civile verso Terzi (CP 1a)	Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 5.000.000,00 per persona Euro 5.000.000,00 per danni a cose
Responsabilità Civile verso i Prestatori di Lavoro (CP 1b)	Euro 5.000.000,00 per ogni sinistro, con il limite di Euro 2.000.000,00 per persona

Resta convenuto fra le parti che, in caso di corresponsabilità fra gli Assicurati, l'esposizione globale della Società non potrà superare, per ogni sinistro, i massimali sopra indicati.

Art. 2 – Sottolimiti di risarcimento, franchigie e scoperti

La Società, nei limiti dei massimali di cui all'Art.1, ed alle condizioni tutte della presente polizza, liquiderà i danni per le garanzie sotto riportate con l'applicazione dei relativi sottolimiti, franchigie e/o scoperti.

Garanzia	Limiti di risarcimento	Scoperto e/o franchigia
Danni da cedimento o franamento del terreno CP 5.32)	Euro 250.000,00 per sinistro e per annualità assicurativo	Euro 6.500,00
Danni da scavi e reinterri CP 5.32)	Euro 100.000,00 per sinistro e per annualità assicurativo	Euro 6.500,00
Interruzioni e sospensioni di attività CP 5.2)	Euro 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Scoperto 10% con il minimo di Euro 6.500,00
Danni a cose consegnate e non consegnate (ex art. 1783/1784/1785 bis C.C.) CP 5.26)	Euro 2.000,00 per ogni danneggiato	=====
Danni a cose in consegna e custodia CP 5.27)	Euro 100.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Euro 6.500,00
Danni a cose di Terzi da incendio di cose dell'Assicurato (<u>nota:</u> questa garanzia opererà in eccesso ai massimali eventualmente previsti da polizze incendio per Rischio Locativo o Ricorso Vicini) CP 5.31)	Euro 1.000.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Scoperto 10% con il minimo di Euro 6.500,00
Danni a cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori, che per volume e peso non possono essere rimosse CP 5.28)	Euro 100.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Euro 6.500,00
Per danni da inquinamento CP 5.24)	Euro 500.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Euro 6.500,00
Danni a condutture ed impianti CP 5.9)	Euro 250.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Euro 6.500,00
Danni derivanti da spargimento di acqua, trabocco, rigurgito di fognatura di esclusiva pertinenza del fabbricato di proprietà e/o in uso all'assicurato	Euro 300.000,00 per sinistro ed annualità assicurativa	Euro 6.500,00
Furto da impalcature e ponteggi CP 5.25)	Euro 50.000,00 per sinistro e per anno	Scoperto 10% con il minimo di Euro 1.000,00
Danni ai locali ove si eseguono i lavori CP 5.28)	Euro 300.000,00 per sinistro e per annualità assicurativo	Scoperto 10% con il minimo di Euro 6.500,00

Danni ai veicoli sotto carico /scarico CP 5.16)	Euro 100.000,00 per sinistro e per annualità assicurativa	Euro 6.500,00

Resta fra le parti convenuto che l'Assicurazione di cui alla presente polizza deve intendersi prestata, con una franchigia assoluta di **Euro 6.500,00** per ogni danno, salvo diversa misura prevista per singole estensioni o eventi.

Nota: Nel caso di contemporanea applicabilità di più franchigie e/o scoperti, verrà applicata quale unica detrazione la maggiore tra le detrazioni così applicate.

Art. 3 – Calcolo del premio

Il premio anticipato dovuto dal Contraente viene così calcolato:

Retribuzione preventivata annua lorda	Tasso finito pro-mille	Premio finito anticipato
Euro 10.000.000,00‰	Euro

Scomposizione del premio

Premio annuo imponibile	Euro
Imposte (22,25%)	Euro
TOTALE	Euro

Rimane convenuto tra le parti che la regolazione premio da effettuarsi a norma dell'Art. 4 Sezione 2 della presente polizza verrà calcolata sulla base del tasso finito espresso nel presente articolo.

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'

Ai sensi dell'art. 1341 c.c. il Contraente e la Società dichiarano di approvare esplicitamente i seguenti articoli delle "Norme che regolano l'assicurazione in generale":

CP 9	Validità delle norme dattiloscritte
CP 10	Coassicurazione e Delega
CGA 2	Pagamento del premio e decorrenza della garanzia
CGA 7	Adeguamento del prezzo e recesso anticipato in corso di contratto
CGA 8	Proroga in caso di sinistro grave
CGA 9	Durata del contratto e proroga dell'assicurazione
CGA 11	Competenza territoriale
CGA 18	Obbligo della Società di fornire periodicamente i dati afferenti l'andamento del rischio

IL CONTRAENTE

LA SOCIETA'